

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA

STATUTO

Titolo I

Costituzione, sede, durata scopi e attività

Art. 1

La Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, di seguito chiamata anche F.C.R.P. o Fondazione, è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa trae origine dalla Cassa di Risparmio di Puglia, istituita con atto del 7 luglio 1949 dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane.

La F.C.R.P. è disciplinata dal presente statuto, dall'ordinamento di settore e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione.

La F.C.R.P. ha durata illimitata.

Art. 2

La F.C.R.P. ha sede legale a Bari e svolge la sua attività prevalentemente nel territorio pugliese. Essa può, peraltro, effettuare interventi nell'intero territorio nazionale e nell'area geografica dei Paesi del Mediterraneo, quando ciò dovesse essere necessario alla realizzazione dei propri scopi.

Art.3

La F.C.R.P. non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico della Regione Puglia, quale "regione di frontiera e di cerniera" proiettata in una dimensione mediterranea nell'ambito della quale essa è impegnata a individuare i tratti comuni di un'identità storica, culturale, economica ecc., al fine di cogliere, conseguentemente, ogni opportunità per il più ampio sviluppo integrato. Essa, in rapporto prevalente col territorio, indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

In tale quadro la F.C.R.P., confermando le proprie vocazioni, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:

1. favorire la formazione di capitale umano d'eccellenza, che, attraverso l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica e il trasferimento di

conoscenze, sia in grado di attrezzare la Puglia per una nuova fase di sviluppo, come cerniera fra Europa e Mediterraneo;

2. favorire la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale e ambientale della Regione Puglia per contribuire allo sviluppo sociale ed economico della regione.

La F.C.R.P. indirizza, pertanto, la propria attività nei seguenti settori rilevanti ex D.Lgs n° 153/99, anche al fine di sostenere lo sviluppo economico della Puglia :

- a) ricerca scientifica e tecnologica;
- b) arte, attività e beni culturali.

Una quota non eccedente il 5% delle risorse finanziarie annualmente disponibili, quali meglio specificate al successivo art.7, possono essere destinate al settore rilevante della salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.

La F.C.R.P., tenuto anche conto delle risorse finanziarie prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio pugliese, può rivolgere gli interventi anche a favore di uno solo dei settori sopra indicati sotto le lettere a) e b). Di ciò si deve tenere conto nella definizione periodica dei programmi pluriennali corredati da adeguati studi di specifica fattibilità.

Art. 4

La F.C.R.P. può svolgere direttamente la propria attività nei settori rilevanti prescelti e tassativamente menzionati al precedente art.3, comma 3, lettere a e b, anche sotto forma d'impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari. In tali imprese essa può detenere partecipazioni di controllo. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la F.C.R.P. istituisce specifiche contabilità separate.

Essa può altresì svolgere l'attività di cui al precedente comma operando, su base convenzionale, in collaborazione con altri enti, istituzioni e organizzazioni, pubblici e privati, cui, in ragione della loro specifica competenza di settore, possono essere attribuite funzioni per la realizzazione di progetti determinati.

La F.C.R.P. non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modificazioni.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali, la F.C.R.P. opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. In particolare, operando secondo principi di sana e prudente gestione nonché di economicità della stessa, può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari. La F.C.R.P. può altresì acquistare, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione, avendo sempre cura che tali operazioni siano realizzate sulla base del principio generale della conservazione del valore del

patrimonio e della redditività dello stesso. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, rendere più incisiva la propria azione e sovvenire in maniera efficace e programmata alle esigenze del territorio pugliese, l'attività della F.C.R.P., nei limiti previsti dalla disciplina contemplata dall'art. 3, comma 4, del D.lgs. 153/99, deve essere, preferibilmente, organizzata attraverso programmi pluriennali di intervento, individuando nell'ambito dei settori rilevanti definiti all'art.3 i settori specifici cui destinare le risorse disponibili. I programmi, in linea di massima, devono trovare attuazione tramite i progetti concepiti dalla stessa F.C.R.P. ed elaborati e attuati in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati negli ambiti specifici su richiamati e preliminarmente individuati.

La F.C.R.P., nel quadro delle disposizioni recate dall'art.8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art.15 della legge 11 agosto 1991, n.266.

La F.C.R.P. può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. Essa può altresì aderire a organizzazioni, nazionali e internazionali, che realizzino attività coerenti con i suoi scopi, a organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie e di cui all'art.10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, o ad enti, nazionali e internazionali, associativi di fondazioni.

La F.C.R.P. può costituire associazioni, fondazioni e altre istituzioni di diritto privato ai sensi dell'art.12 e seguenti del codice civile aventi finalità coerenti rispetto alle proprie, ovvero può partecipare ad associazioni, a fondazioni e ad altre istituzioni di diritto privato che siano già costituite. In questi casi, gli statuti delle fondazioni che la F.C.R.P. costituisce o cui essa partecipa, devono espressamente prevedere che alla stessa F.C.R.P. sia riservata la nomina o la designazione di uno o più componenti negli Organi istituzionali.

La F.C.R.P. può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare purchè, in ogni caso, coincidente con i propri scopi statuari.

Art. 5

L'attività della F.C.R.P. diretta al perseguimento degli scopi statuari, alla gestione del patrimonio, alla procedura per la composizione degli organi e all'organizzazione interna è disciplinata da appositi regolamenti approvati dall'organo d'indirizzo su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Il regolamento relativo all'organizzazione interna deve comunque prevedere che la gestione dei programmi e la realizzazione dei progetti, ove non affidate a società ed enti strumentali, siano attuate da struttura interna diversa e separata da quella, essa pure interna, incaricata della gestione del patrimonio; struttura quest'ultima che deve operare in via autonoma, eventualmente assistita da consulenza esterna, così come meglio precisato nel successivo art.6 V c.. In presenza di situazioni particolari è, peraltro, possibile avvalersi di intermediari esterni.

Il regolamento relativo alle modalità di realizzazione degli scopi statutari deve prevedere e disciplinare i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Titolo II

Patrimonio

Art. 6

Il patrimonio della F.C.R.P. è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Il patrimonio della F.C.R.P. è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti nel bilancio per £.192.490.539.510= e si incrementa per:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donatore o del testatore;
- c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall'organo d'indirizzo al fine di sovvenire meglio alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della F.C.R.P.

La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione; essa deve altresì essere sottoposta a valutazione da parte delle Autorità di vigilanza.

La F.C.R.P. diversifica il rischio di investimento del patrimonio e lo impiega in modo da ottenere un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. Il patrimonio è peraltro gestito in modo coerente con la natura della F.C.R.P. quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

Il patrimonio della F.C.R.P., ferme le competenze degli Organi istituzionali, è gestito direttamente da struttura interna, eventualmente assistita da consulenza esterna – ossia da esperto in gestione economica, patrimoniale e finanziaria, con contratto di collaborazione a progetto – al fine di conseguire la migliore realizzazione dei risultati economico-patrimoniali attesi ed espressi nel “Piano di programmazione pluriennale”, deliberato dal Consiglio di Indirizzo, a norma dell'art.20 lettera k) dello statuto e nel “Documento programmatico previsionale” annuale, a norma dell'art.20 lettera i) dello statuto, assicurando pertanto la separazione della gestione del patrimonio dalle altre attività, così come previsto dagli appositi regolamenti dell'organizzazione interna, di cui al secondo comma del precedente art.5 in attuazione del decreto legislativo 153/99. Il ricorso a intermediari esterni può aver luogo soltanto in presenza di situazioni eccezionali e gli stessi intermediari devono risultare abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. Nel caso di ricorso a intermediari, tempo per tempo,

la scelta degli stessi deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della F.C.R.P.. Anche in quest'ultimo caso il controllo sull'attività gestionale affidata a intermediari è curato dal predetto esperto.

Art. 7

La F.C.R.P., in conformità a quanto previsto dall'art.8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, destina il reddito, quale risultante dal bilancio consuntivo dell'esercizio annuale, secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla F.C.R.P.;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art.10, terzo comma, lett. e) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 ai settori rilevanti d'intervento previsti dall'art. 3 del presente statuto;
- e) per altre finalità previste dallo statuto; per reinvestimento del reddito medesimo o per accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

Le risorse destinate ai settori d'intervento previsti dall'art.3 del presente statuto devono essere utilizzate in stretta conformità rispetto a quanto stabilito nel "documento programmatico previsionale" dell'attività annuale, quale approvato entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le previsioni del successivo art.30, e sempre che lo stesso documento non abbia costituito oggetto di osservazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza.

La F.C.R.P. non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, oltre i compensi previsti dallo statuto o definiti in conformità di disposizioni di legge e di contratti di lavoro, quali premi d'operosità ecc..

Titolo III

Organi

Art. 8

Sono organi della F.C.R.P.:

- a) l'Organo d'indirizzo, denominato anche Consiglio d'indirizzo;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;

- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 9

I componenti gli organi e il Direttore Generale devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità e i requisiti di onorabilità a essi richiesti sono intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti a un ente senza finalità di lucro.

Non possono ricoprire cariche negli organi della F.C.R.P., né quella del Direttore Generale della stessa, coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1965, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
 - 3) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.

Inoltre, le cariche negli organi della F.C.R.P. e quella del Direttore Generale della stessa non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

I componenti gli organi e il Direttore Generale devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio d'Amministrazione, per quanto attiene al Direttore Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

Ciascun organo, nell'ambito delle proprie competenze, definisce con regolamento le modalità e la documentazione necessaria secondo cui deve provvedere

alla verifica dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Art. 10

I componenti l'Organo d'Indirizzo, il Consiglio d'Amministrazione e il Direttore Generale devono essere scelti sulla base del livello di professionalità, competenza e conoscenza tecnico-amministrativa, fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza in relazione all'attività della Fondazione.

Art. 11

Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della F.C.R.P.:

- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
- il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'organo di indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;
- i dipendenti in servizio della F.C.R.P.;
- coloro che ricoprono cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria;
- coloro che ricoprono cariche pubbliche nei Consigli e nelle Giunte comunali, provinciali e regionali, nonché nel Parlamento e nel Governo nazionale, con l'eccezione dei componenti dell'Organo di controllo;
- coloro che ricoprono funzioni d'indirizzo e amministrazione presso la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, l'Unione delle Province Pugliesi, l'Unioncamere di Puglia, la Federazione Industria della Puglia, la Federturismo-Puglia, la Conferenza Episcopale Pugliese e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori-Puglia; ovvero coloro che abbiano con gli stessi Enti rapporti organici, di dipendenza o professionali stabili oppure rapporti di collaborazione anche a tempo determinato;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- gli amministratori delle organizzazioni di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, qualora questa abbia con tali organizzazioni rapporti permanenti e organici; tutto ciò con l'eccezione di interventi puntuali legati a specifici progetti della Fondazione stessa, come espressamente previsto dal II e VII comma del precedente art.4, interventi che potranno aver luogo anche in presenza dei richiamati amministratori;
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la F.C.R.P. non possono ricoprire funzioni di direzione amministrazione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni d'indirizzo presso la F.C.R.P. non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

I componenti di Organi della F.C.R.P. non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della F.C.R.P. decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Direttore Generale. Le disposizioni del presente comma non si applicano al Presidente, in quanto componente sia dell'Organo d'indirizzo che del Consiglio d'Amministrazione, e al componente anziano dell'Organo d'indirizzo, quale qualificato dal successivo art.26, limitatamente al periodo in cui questi sostituisce il Presidente nelle sue funzioni.

Art. 12

Nel caso in cui un componente gli organi della F.C.R.P. si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della F.C.R.P. deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto. In caso d'inadempienza, lo stesso organo, rilevato il conflitto, procede secondo le prescrizioni dell'ultimo comma del successivo art.14.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per il Direttore Generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Alle deliberazioni adottate in conflitto d'interessi si applica la disciplina del codice civile.

Art. 13

Costituiscono possibili cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- 1) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità;
- 2) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alle disposizioni del precedente art.9;
- 3) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- 4) l'applicazione di misure cautelari personali.

Ciascun componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale.

L'organo d'indirizzo, in piena autonomia e discrezionalità, delibera sull'applicazione della sospensione e sulla richiesta di sospensione temporanea.

Art. 14

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della F.C.R.P., con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Direttore generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto.

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Direttore Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo competente, alle stesse verifiche procede, in via suppletiva, il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti gli organi della F.C.R.P. devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità che li riguardano.

I componenti gli organi della F.C.R.P. che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

Ciascun organo, avendo rilevato che uno dei suoi componenti versa in situazione di conflitto d'interessi da lui non dichiarata, diffida il medesimo dal perseverare nel suo comportamento omissivo e lo invita a dimostrare, in un termine prefissato, l'assenza del conflitto in questione. In caso di mancata dimostrazione, l'organo dichiara la decadenza del proprio componente.

Art. 15

Ai componenti l'Organo di indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per coloro che risiedono o siano domiciliati fuori della città di Bari, sede della Fondazione. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'Organo d'indirizzo medesimo, sentito il Collegio dei Revisori dei conti.

Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione e ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo d'indirizzo, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo d'indirizzo.

Non è comunque consentito il cumulo di più medaglie in una stessa giornata.

Art. 16

L'Organo di indirizzo ha il compito primario di promuovere iniziative, progetti e programmi che rendano la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia soggetto protagonista dello sviluppo del territorio pugliese nel contesto euro-mediterraneo, operando, ove possibile, congiuntamente ad altri soggetti territoriali, favorendo collaborazioni nazionali ed internazionali e valorizzando al massimo le principali risorse del territorio: capitale umano e patrimonio scientifico, culturale ed ambientale della Puglia, così come previsto dagli artt. 2 e 3 del presente statuto. Tale compito impone una composizione dell'Organo che associ efficacia ed efficienza dell'azione a diversificazione delle presenze, e che sia caratterizzata da grande prestigio ed autorevolezza, da riconosciuta rappresentatività nazionale ed internazionale, da certificata professionalità, da omogenea rappresentanza territoriale.

L'Organo d'indirizzo è costituito da dodici componenti suddivisi in due categorie:

- n.7 componenti rappresentativi di Enti pubblici e privati, espressivi della realtà locale pugliese;
- n.5 componenti costituenti personalità che per professionalità competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

I sette componenti rappresentativi di enti espressivi della realtà pugliese sono individuati, con le modalità di cui al successivo art.17, all'interno di altrettante terne proposte, una ciascuna, dall'Unione delle Province Pugliesi, dall'Unioncamere di Puglia, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, dalla Federazione Industria della Puglia, dalla Federturismo-Puglia, dalla Conferenza Episcopale Pugliese e dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Puglia.

Dei cinque componenti costituenti personalità, uno è designato dal Comitato Universitario Regionale di Coordinamento - Puglia, Organismo di riconosciuta indipendenza e qualificazione operante nei settori d'intervento della Fondazione, e quattro sono cooptati con provvedimento del Consiglio d'Indirizzo fra personalità di chiara e indiscussa fama.

Gli otto componenti dell'Organo d'Indirizzo il cui nominativo è stato designato da soggetti esterni alla F.C.R.P. non sono vincolati ai soggetti che li hanno designati da rapporto di mandato, sicchè questi ultimi non hanno alcun potere d'indirizzo, vigilanza, controllo e revoca; i componenti dell'Organo d'Indirizzo devono, infatti, agire nell'esclusivo interesse della F.C.R.P. per realizzare gli scopi previsti dal presente statuto.

La qualità di componente l'Organo d'indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della FCRP, né sul suo patrimonio.

L'Organo d'indirizzo elegge il Presidente della FCRP fra i propri componenti.

Il Presidente della FCRP presiede tanto il Consiglio d'Amministrazione che l'Organo d'indirizzo, nell'ambito del quale esercita solo i poteri strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività.

Art. 17

L'Organo d'Indirizzo seleziona sette dei suoi componenti espressivi della realtà locale pugliese, nell'ambito di altrettante terne designate, una ciascuna, dall'Unione delle Province Pugliesi, dall'Unioncamere di Puglia, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, dalla Federazione Industria della Puglia, dalla Federturismo Puglia, dalla Conferenza Episcopale Pugliese, e dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Puglia, quali Enti, pubblici e privati, espressivi della realtà locale pugliese.

Il Presidente della F.C.R.P., tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Organo d'Indirizzo di loro competenza –ovvero entro quindici giorni dalla vacanza della carica stessa, nel caso di decadenza, dimissioni o morte- provvede a inviare lettera Raccomandata con avviso di ritorno ai legali rappresentanti dei su elencati Enti, con richiesta di indicazione di tre nominativi con relativi curricula.

Entro trenta giorni dalla ricezione della lettera Raccomandata con avviso di ritorno di cui al comma precedente, ciascuno dei su elencati Enti deve inviare, con lo stesso mezzo, la richiesta indicazione e i curricula di tre persone dotate di professionalità ed esperienza adeguate per fornire contributi significativi alle attività della Fondazione. Ciascun curriculum deve essere sottoscritto dalla persona interessata, anche per autorizzazione alla trattazione dei dati personali da parte della F.C.R.P..

Nella prima seduta utile dopo la ricezione delle indicazioni di cui al precedente comma, l'Organo d'Indirizzo deve selezionare un nominativo per ciascuna terna e il Presidente della Fondazione, entro i dieci giorni successivi, deve comunicare, a mezzo Raccomandata con avviso di ritorno indirizzata all'interessato e al legale rappresentante dell'Ente che lo ha designato, la nomina a componente dell'Organo d'Indirizzo della F.C.R.P..

L'accettazione della carica nel termine di quindici giorni dalla comunicazione conclude la procedura di selezione.

Ove nessuno dei nominativi indicati nell'ambito di una terna, a giudizio dell'Organo d'Indirizzo in carica, potesse attestare attraverso il curriculum i requisiti richiesti, entro quindici giorni dalla seduta nella quale tale giudizio fosse stato espresso, il Presidente della F.C.R.P. deve invitare, con lettera Raccomandata con avviso di ritorno inviata al suo legale rappresentante, l'Ente interessato a rinnovare la terna con altri nominativi muniti dei relativi curricula, reintroducendo il procedimento di cui ai precedenti commi del presente articolo.

In caso di mancata accettazione della carica da parte del selezionato con le procedure di cui ai commi precedenti, l'Organo d'Indirizzo può procedere ad altra selezione nell'ambito della stessa terna.

Nel caso di mancata indicazione della terna di nominativi da parte di enti designanti, con le modalità ed entro il termine di trenta giorni di cui al III comma del presente articolo, l'invito alla designazione viene rivolto, sempre con le modalità di cui al II comma del presente articolo, al Prefetto di Bari, presso il cui Ufficio è registrata la F.C.R.P..

Quanto alle cinque personalità che compongono il Consiglio d'Indirizzo, il Presidente della F.C.R.P., tre mesi prima della scadenza del mandato del componente di competenza, chiede al Comitato Universitario di Coordinamento Regionale - Puglia,

con lettera Raccomandata con avviso di ritorno inviata al suo Presidente, di procedere, nel termine di trenta giorni, alla designazione di una persona, anche al di fuori dei ruoli universitari, di cui si attestino competenza ed esperienza specifiche, necessarie affinché essa possa contribuire efficacemente al perseguimento delle finalità della Fondazione. Il suddetto termine di tre mesi è ridotto a quindici giorni, dalla vacanza dalla carica, nel caso di decadenza, dimissioni o morte.

Entro trenta giorni dalla ricezione della lettera di cui al comma precedente il Comitato Universitario Regionale di Coordinamento - Puglia, procede alla richiesta designazione, corredandola di curriculum del designato, da quest'ultimo sottoscritto anche per autorizzazione alla trattazione dei dati personali da parte della F.C.R.P..

Nella prima seduta utile dopo la ricezione della designazione di cui al precedente comma, l'Organo d'Indirizzo deve procedere alla nomina e il Presidente della Fondazione, entro i dieci giorni successivi, deve comunicare, a mezzo di Raccomandata con avviso di ritorno diretta all'interessato e al Presidente del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento - Puglia, la nomina a componente dell'Organo d'Indirizzo della F.C.R.P..

L'accettazione della carica nel termine di quindici giorni dalla comunicazione conclude la procedura di selezione.

Ove il designato dal Comitato Universitario Regionale di Coordinamento - Puglia, a giudizio dell'Organo d'Indirizzo in carica, non potesse dimostrare attraverso il curriculum i requisiti richiesti, entro quindici giorni dalla seduta nella quale tale giudizio fosse stato espresso, il Presidente della F.C.R.P. deve invitare il Comitato Universitario Regionale di Coordinamento - Puglia, con lettera Raccomandata con avviso di ritorno inviata al suo Presidente, a rinnovare la designazione con altro nominativo, munito di curriculum, reintroducendo il procedimento di designazione. Analogo rinnovo della designazione va richiesto al Comitato Universitario Regionale di Coordinamento - Puglia nel caso di mancata accettazione della carica da parte di suo designato.

Nel caso il Comitato Universitario Regionale di Coordinamento - Puglia, richiesto di procedere alla designazione di sua competenza non vi provveda con le richieste modalità nel prescritto termine di trenta giorni, l'invito alla designazione viene rivolto dal Presidente della F.C.R.P., con lettera Raccomandata con avviso di ritorno, al Prefetto di Bari, presso il cui Ufficio è registrata la Fondazione.

Le altre quattro personalità che compongono il Consiglio d'Indirizzo vengono da questo stesso Organo cooptate fra persone di chiara e indiscussa fama col voto di tutti i partecipanti alla seduta meno uno o per acclamazione.

La presentazione di tali personalità compete a ciascun componente dell'Organo d'Indirizzo, una ciascuno.

La cooptazione è preceduta, in ogni caso, da valutazione collegiale delle caratteristiche della personalità all'esame, che può assumere anche carattere comparativo nel caso che le presentazioni siano in numero superiore rispetto alle disponibilità.

Ove il Consiglio d'Indirizzo non provveda a cooptazione di sua competenza, il Presidente, nei 15 giorni successivi alla seduta nella quale la cooptazione avrebbe

dovuto aver luogo, invia al Prefetto di Bari lettera Raccomandata con avviso di ritorno contenente richiesta di nomina di personalità di chiara e indiscussa fama.

Il Prefetto di Bari procede alle attività attribuite alla sua competenza in via surrogatoria, attenendosi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto o l'Organo cui egli si surroga, assicurando comunque la prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali.

Art. 18

I componenti l'Organo d'indirizzo devono essere tutti in possesso di un adeguato titolo di studio, di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori d'intervento o funzionali all'attività della F.C.R.P., come indicato ai precedenti artt. 3 e 16, e devono avere maturato una concreta esperienza operativa o nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico o devono avere espletato funzioni direttive presso enti pubblici o privati di adeguate dimensioni, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato dall'Organo d'indirizzo.

Art. 19

I componenti dell'Organo d'indirizzo durano in carica sei anni dalla data di accettazione della carica e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo.

La durata del mandato è, in ogni caso, piena, ciò anche nell'eventualità che la nomina abbia luogo a seguito di mandato non condotto completamente a termine dal precedente componente dell'Organo d'indirizzo.

Alla scadenza del mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Art. 20

Sono di esclusiva competenza dell'Organo d'indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, le decisioni concernenti:

- a) le modificazioni dello Statuto, anche su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- c) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;
- d) la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;
- e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti;

- f) l'accollo alla F.C.R.P., nei limiti previsti dalla normativa vigente, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi della F.C.R.P., sentito il parere del collegio dei Revisori;
- g) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; ciò con l'espressa previsione che, qualora di dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli Organi della F.C.R.P., l'incarico deve essere ex ante concordato e attribuito con delibera contenente l'indicazione dell'eventuale compenso, da adottarsi sentito il parere del Collegio dei Revisori;
- h) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili;
- i) l'approvazione, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della F.C.R.P.;
- j) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- k) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- l) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e cessazione delle partecipazioni di controllo;
- m) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della F.C.R.P.;
- n) il controllo sulla realizzazione dei programmi pluriennali di attività.
- o) la nomina dei componenti del Consiglio d'Indirizzo stesso;
- p) la nomina del Presidente.

Art. 21

Il Presidente convoca l'Organo d'indirizzo, predispose l'ordine del giorno ed assicura il corretto svolgimento delle adunanze.

Le sedute hanno luogo almeno una volta al trimestre.

Alle riunioni dell'Organo d'indirizzo possono partecipare, su specifico invito del Presidente, i componenti del Consiglio d'Amministrazione e vi partecipa di diritto il Direttore Generale, con facoltà di rendere dichiarazioni a verbale.

L'Organo d'Indirizzo è presieduto dal Presidente che partecipa alle sedute.

Le riunioni hanno luogo presso la sede della F.C.R.P. o altrove.

Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, debbono essere spediti -di norma a mezzo lettera raccomandata o telegramma- almeno cinque giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti dell'Organo d'indirizzo e del Collegio dei Revisori dei conti; in caso d'urgenza la convocazione ha luogo anche ad horas, mediante comunicazione telegrafica o altro strumento che dia certezza di ricezione. Tuttavia l'Organo d'indirizzo può stabilire modalità di convocazione diverse.

Per la validità delle deliberazioni, escluse quelle di cui ai successivi commi, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non concorrono alla

formazione del quorum costitutivo i membri dell'Organo d'indirizzo dichiarati sospesi o che si siano autosospesi. In caso di parità di voti, si intende non approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della metà dei componenti dell'Organo d'indirizzo presenti.

L'Organo d'indirizzo delibera col voto favorevole di due terzi dei membri in carica, arrotondato all'unità superiore, nei casi riguardanti: le modifiche statutarie, l'approvazione dei regolamenti e le loro modificazioni, la decadenza dalla carica dei propri componenti e dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti. Alle deliberazioni adottate col voto di componente dell'Organo in conflitto d'interessi si applica la disciplina del codice civile.

Le deliberazioni relative alla nomina del Presidente sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza, si procede a una nuova votazione riguardante le due persone che hanno ottenuto, alla prima votazione, il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, anche più di due persone.

Ove, anche dopo tale votazione, non si ottenga il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, si procede ad altra votazione in cui è nominato chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, si procede a ulteriore votazione con lo stesso criterio. In caso di parità tra due o più nominativi, anche dopo quest'ultima votazione, si intende nominato fra gli stessi colui che ha svolto per il periodo più lungo il ruolo di componente dell'Organo d'indirizzo della F.C.R.P. o del Consiglio d'Amministrazione operante prima dell'entrata in vigore del presente statuto, e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione sono sempre precedute da valutazione collegiale di tipo selettivo ed, eventualmente, comparativa svolta sulla base delle caratteristiche di ciascuno dei candidati, la cui presentazione compete a ciascun componente dell'Organo d'indirizzo.

Tutte le elezioni possono avere luogo per acclamazione.

Il voto di tutti i partecipanti alla seduta meno uno, ovvero l'acclamazione, sono necessariamente richiesti per la cooptazione nel Consiglio d'Indirizzo di personalità di chiara e indiscussa fama.

Sono fatte a scrutinio segreto, a richiesta anche di un solo componente dell'Organo d'indirizzo, le votazioni riguardanti persone.

Il componente dell'Organo d'indirizzo che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive, decade dalla carica.

I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

Qualora il Presidente non vi provveda, la riunione dell'Organo d'indirizzo, è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 22

Il Consiglio d'Amministrazione della F.C.R.P. è composto da sette membri, compreso il Presidente.

Dall'entrata in vigore del presente statuto gli Amministratori durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina e possono essere confermati per una sola volta.

Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica sino all'insediamento del successivo e gli Amministratori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente convoca sollecitamente l'Organo d'indirizzo al fine di procedere a nuova nomina. Il mandato dell'Amministratore subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto componente.

Art. 23

Gli Amministratori sono eletti dall'Organo d'indirizzo, hanno uguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della F.C.R.P..

L'Organo d'indirizzo procede all'elezione dei membri del Consiglio d'Amministrazione sulla base di una procedura di tipo selettivo ed, eventualmente, comparativo.

Art. 24

Gli Amministratori devono essere in possesso di un adeguato titolo di studio, di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della F.C.R.P., come indicato nei precedenti artt. 3 e 16, e devono avere maturato una concreta esperienza operativa o nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico o devono avere espletato funzioni direttive-manageriali presso enti pubblici o privati di adeguate dimensioni, con particolare riferimento ai settori bancario, finanziario e mobiliare.

Art. 25

Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, predispone l'ordine del giorno e presiede le riunioni assicurandone il corretto svolgimento.

Le sedute hanno luogo, di regola, una volta al mese.

Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione partecipa di diritto il Direttore Generale, con facoltà di rendere dichiarazioni a verbale.

Le sedute hanno luogo presso la sede della F.C.R.P. o altrove.

Gli avvisi di convocazione contenenti gli argomenti da trattare, debbono essere spediti di norma a mezzo lettera o telegramma almeno cinque giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti; in caso d'urgenza la convocazione ha luogo anche ad horas, mediante comunicazione telegrafica o altro strumento che dia certezza di ricezione. Tuttavia il Consiglio stesso può stabilire modalità di convocazione diverse.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non concorrono alla formazione del quorum costitutivo i membri del Consiglio d'Amministrazione dichiarati sospesi o che si siano autosospesi. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Alle deliberazioni adottate col voto di Amministratore in conflitto d'interessi si applicano le disposizioni del codice civile.

I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Direttore Generale della Fondazione e la determinazione del relativo compenso;
- b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
- d) la gestione esecutiva dei deliberati dell'organo di indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- e) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- g) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- h) la verifica per il Direttore Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- j) la designazione e nomina di Amministratori e Revisori di società ed enti cui la F.C.R.P. è chiamata a provvedere;
- k) la formulazione di proposte all'Organo di indirizzo in ordine:
 - alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
 - ai programmi di intervento della Fondazione;
 - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
 - all'istituzione di imprese strumentali;
 - agli indirizzi in merito alle società partecipate;
- l) l'accollo alla FCRP, nei limiti previsti dalla normativa vigente, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio d'Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

Qualora il Presidente non vi provveda, la riunione del Consiglio d'Amministrazione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 26

Il Presidente svolge compiti d'impulso e di coordinamento dell'attività della F.C.R.P.. Egli predispone gli avvisi di convocazione delle sedute dell'Organo d'indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione redigendone il relativo ordine del giorno e presiede le riunioni di entrambi tali Organi.

Nell'ambito dell'Organo d'indirizzo, tuttavia, egli si limita all'esercizio delle sue prerogative individuali di componente dell'Organo stesso, e a una mera attività di direzione della discussione. Può, pertanto, concorrere alla formazione della volontà collegiale esclusivamente col proprio contributo alla discussione .

Il Consiglio d'Amministrazione determina le materie per le quali il Presidente, sentito il Direttore Generale, può assumere deliberazioni, con immediata efficacia verso i terzi, che devono essere portate a conoscenza del Consiglio nella sua prima seduta.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, d'intesa col Direttore Generale, può adottare ogni deliberazione di competenza del Consiglio d'Amministrazione dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.C.R.P. di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura; ha inoltre facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la F.C.R.P. in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi e di nominare consulenti tecnici.

La rappresentanza legale e tutte le altre prerogative riconosciute al Presidente dal presente statuto o a lui delegate dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, nel caso che il Presidente sia assolutamente impedito all'esercizio delle proprie funzioni, spettano temporaneamente al componente dell'Organo d'indirizzo che si definisce anziano perché facente parte da maggior tempo e ininterrottamente degli organi d'indirizzo o d'amministrazione della F.C.R.P. o del Consiglio d'Amministrazione operante prima dell'entrata in vigore del presente statuto; in caso di nomina contemporanea si qualifica anziano chi è più anziano di età. Al sostituto del Presidente non spetta tuttavia il diritto di voto nelle riunioni del Consiglio d'Amministrazione da lui presiedute.

Di fronte ai terzi, la firma di chi, ai sensi del precedente comma, sostituisce il Presidente costituisce prova dell'impossibilità di questi a svolgere le proprie funzioni.

Art. 27

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Organo d'indirizzo, con le attribuzioni previste dal codice civile per l'esercizio del controllo legale dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni dalla data di assunzione della stessa e possono essere confermati per una sola volta. I Revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

I Revisori dei conti partecipano alle sedute dell'Organo d'indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre e i verbali delle riunioni devono essere firmati dagli interessati.

Il Revisore dei conti che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio di appartenenza, dell'Organo d'indirizzo o del Consiglio d'Amministrazione, decade dall'ufficio e, a impulso del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo d'indirizzo provvederà alla sua sostituzione.

Ciascun Revisore dei conti, salva diversa disposizione del Collegio, dal momento dell'assunzione della carica è delegato dal Collegio stesso a operare anche separatamente dagli altri Revisori dei conti.

Art. 28

Il Direttore Generale deve essere in possesso di adeguato titolo di studio e deve aver maturato congrua esperienza, ricoprendo incarichi di responsabilità, presso istituzioni con finalità analoghe e dimensioni proporzionate a quelle della F.C.R.P.. Egli inoltre deve essere munito di comprovata esperienza nella gestione delle problematiche giuridico-istituzionali connesse all'attività della Fondazione.

Al Direttore Generale compete il coordinamento funzionale e organizzativo dell'attività istituzionale della F.C.R.P. e a tal fine si avvale degli uffici e del personale della FCRP stessa del quale è il capo.

Egli esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.

Partecipa alle sedute dell'Organo d'indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Può altresì intervenire alle riunioni di eventuali commissioni consultive.

Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni dell'Organo d'indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, salvo quelle per le quali sia stato designato un amministratore, firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Ha altresì facoltà di firma della corrispondenza e dei contratti relativi all'ordinaria amministrazione della F.C.R.P. e può delegare tali funzioni, anche in via continuativa, a dipendenti.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, su designazione del Consiglio di Amministrazione, da altro dipendente della FCRP, anche non in organico.

Di fronte a terzi, la firma di chi, ai sensi del precedente comma, sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questo.

Oltre alle cause di incompatibilità di cui all'art.11 del presente statuto, il Direttore Generale non può assumere incarichi istituzionali in altre Fondazioni d'origine bancaria.

Art. 29

La F.C.R.P. tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio dei Revisori dei conti, sono tenuti a cura del Direttore Generale.

La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

Qualora la F.C.R.P. eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Art. 30

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno l'Organo d'indirizzo approva il "documento programmatico previsionale" dell'attività della F.C.R.P. relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio d'Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall'Organo d'indirizzo medesimo.

Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.

Nel termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio d'Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Organo d'indirizzo il bilancio annuale e la relazione sulla gestione dallo stesso Consiglio predisposti e depositati almeno 10 giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione.

Il predetto termine di 4 mesi può essere prorogato a 6 mesi quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto dell'attività; in tal caso le ragioni della dilazione devono risultare dalla relazione degli Amministratori sulla gestione.

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, per le osservazioni di propria competenza, entro 10 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione denominata “Bilancio di missione”, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall’Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153. Il bilancio, una volta approvato, deve essere trasmesso entro 15 giorni all’Autorità di Vigilanza.

In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Nel bilancio si dà separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività e, a fini informativi, nel documento programmatico previsionale si indicano gli impieghi del patrimonio in collegamento funzionale con le finalità istituzionali e, in particolare, con lo sviluppo del territorio.

Il bilancio e la relazione sulla gestione, una volta approvati, sono consultabili presso la sede della F.C.R.P. da chiunque ne faccia richiesta.

NORMA TRANSITORIA

Dopo l’entrata in vigore del presente statuto il Presidente attiverà le procedure previste dall’art.17 per la costituzione dell’Organo d’indirizzo conforme alle disposizioni del Regolamento 150/04, Organo che entrerà in carica il 1°.4.06, termine fissato ai sensi dell’art.7 del richiamato Regolamento 150/04, dopo che l’attuale Organo d’indirizzo e cioè quello in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto avrà proceduto alla verifica dei requisiti degli eletti.

L’Organo d’indirizzo in carica fino al 31.3.06 limiterà la propria attività all’ordinaria amministrazione.